



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 15/05/2023 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:

BUONANNO TOMMASO, Presidente
PIROLA ANDREA FRANCESCO, Relatore
MANCINI MARCO, Giudice

in data 15/05/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 494/2022 depositato il 21/12/2022

proposto da

Angelo Minola - MNLNGL61E16C933S

Difeso da

Giovanni Sormani - SRMGNN64H30C933D

ed elettivamente domiciliato presso studiosormani@pec.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Como

elettivamente domiciliato presso dp.como@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01QM00361/2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01QM00361/2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01QM00361/2022 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: come da atto introduttivo

Resistente/Appellato: come da comparsa di costituzione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il ricorrente impugna l'avviso di accertamento con cui è stato accertato un maggiore reddito Irpef per l'anno di imposta 2016, per l'omessa dichiarazione di utili percepiti dalla Minola s.r.l., deducendo che si trattava di riserve di utili della Minola Angelo e Mauro snc poi trasformata in data nella Minola srl, regolarmente iscritte a bilancio con indicazione della loro origine che non concorrono quando vengono distribuite a formare il reddito dei soci, ai sensi dell'art. 170, terzo comma, Tuir, in quanto provenienti da una società non soggetta a Ires e già tassate in origine per trasparenza.

Agenzia Entrate Como si costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere rigettato.

Il primo motivo è infondato.

L'Ufficio afferma che l'utile della snc iscritto a riserva prima della trasformazione della società di persone in srl era già stato distribuito prima dell'anno di imposta 2016, sicchè quello oggetto del presente giudizio è necessariamente utile della società di capitali che doveva essere dichiarato.

A sostegno di quanto affermato evidenzia i seguenti elementi fattuali:

- la nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2012 della Minola srl alla voce "Altre riserve tassate per trasparenza" riportava il saldo finale di € 305.691 – determinata dal saldo iniziale al 31.12.2011 di € 280.179, aumentato degli incrementi per l'importo di € 92.856 e diminuito dei decrementi per l'importo di € 67.346-;
- nel modello Unico 2014 -redditi 2013- le riserve di utili della srl risultavano aver subito un decremento di € 267.680;
- nel modello Unico 2015 -redditi 2014- le stesse risultavano aver subito un ulteriore decremento di € 41.510;
- conseguentemente, le stesse, già nell'anno di imposta 2014 avevano raggiunto un saldo negativo di € 3.499.

Il ricorrente nel ricorso non aveva evidenziato alcun computo a dimostrazione del fatto che gli utili distribuiti nel 2016 fossero ancora quelli della società di persone.

Implicitamente si deve ritenere che abbia fatto riferimento alla dichiarazione dei redditi della Minola srl per l'anno di imposta 2012 laddove venivano dichiarate riserve utili della società di per persone per l'importo finale di € 429.779, scomputando le successive somme distribuite da questa.

Ciò, tuttavia, risulta smentito dalla nota integrativa di bilancio della Minola srl al 31.12.2012 laddove le riserve di utili sono pari ad € 305.691,01 e da quanto affermato dallo stesso ricorrente nel ricorso in cui dichiarava che riserve della società di persone già tassate per trasparenza ammontavano ad € 305.691,01 -pag. 2 rigo 29 del ricorso-.

Quindi, correttamente, L'Ufficio ha ripreso a tassazione gli utili distribuiti dalla Minola srl nell'anno di imposta 2016, in quanto non imputabili agli utili della snc già tassati per trasparenza.

Consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate che liquida complessivamente, in via equitativa, in €.800,00.

Così deciso in Como il 15.5.2023

Il Giudice estensore

dott. Andrea Francesco Pirola

Il Presidente

dott. Tommaso Buonanno